ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 86

Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione

L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario. L'organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1997, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	VII — Risanamento finanziario
Sezione	II — Attività dell'organo straordinario di liquidazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-86-poteri-organizzatori-dell-organo-straordinario-di-liquidazione/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it